



# COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.11 del 27/04/2022**

### OGGETTO:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Sì
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Sì
6. CHIARA IGLINA - Consigliere	Sì
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Sì
8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Giust.
9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere	Giust.
10. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Sì
11. FABRIZIO RISTA - Consigliere	Giust.
12. SONIA LEONE - Consigliere	Giust.
13. MARTINA NOVERO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito dal primo gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, TARI;

restano quindi in vigore i commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208;

Dato atto che i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispongono che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.;
- a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Rilevato che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" all'art. 3 comma 5-quinquies stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile. Tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013.

Preso atto che, stante l'approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, sarà necessario provvedere ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022-2025;
- l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022.

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 701.170,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il nuovo metodo tariffario (MTR-2) approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Preso atto che:

il costo totale come sopra riportato, validato dall'Ente territorialmente competente pari ad € 701.170,00 IVA compresa, è composto per € 265.120,00 da costi fissi e per € 436.051,00 da costi variabili e tale importo, costituisce l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 17 dell'1/07/2020 con la quale il Comune, ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 25, confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019.

Dato atto che, rispetto al piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025, tiene conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione della quota residuale pari a € 9.306,00 imputata a ciascun anno 2022-2023.

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Rilevato che:

- il piano finanziario validato dal CADOS, Ente territorialmente competente, è stato approvato in data odierna, con conseguenti margini di manovra ristretti al fine della determinazione delle nuove tariffe;
- su richiesta di ANCI è stato proposto un emendamento per la proroga del termine per il prelievo dei rifiuti, fissato al 30 aprile, in sede di esame del Ddl di conversione del D.L. 1° marzo 2022 n. 17, prevedendo uno slittamento al 31/05/2022 di tale scadenza in allineamento con la data di approvazione del bilancio di previsione 2022, che attualmente è all'esame del Parlamento e quindi non definitivo;
- come indicato nella nota IFEL del 31/03/2022 l'incertezza della proroga, mette a rischio i Comuni che, optando per un termine più lungo, potrebbero rischiare la nullità dei provvedimenti TARI adottati in particolare per le tariffe a carico di cittadini e imprese.

Ciononostante le tariffe sono state determinate sulla base dei dati individuati nel piano approvato e le stesse sono state determinate utilizzando, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della distribuzione delle superfici degli immobili) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività); si riportano di seguito le tariffe approvate:

<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
Numero componenti il nucleo familiare	Quota fissa a mq	Quota variabile a n. occupanti
1	0,47789	85,41221
2	0,56152	132,86344
3	0,62723	170,82442
4	0,68099	208,78540
5	0,73475	275,21712
6 o più	0,77657	322,66835

<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
N°	DESCRIZIONE	Quota fissa mq.	Quota variabile mq.
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,68873	1,04792
102	Cinematografi e teatri	0,44202	0,66686
103	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,61677	0,93360
104	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78124	1,19081
105	Stabilimenti balneari	0,65789	0,99457
106	Esposizioni, autosaloni	0,52425	0,80404

107	Alberghi con ristorante	1,68584	1,87672
108	Alberghi senza ristorante	1,02795	1,69191
109	Case di cura e riposo	1,28494	1,94722
110	Ospedale	1,32606	2,01009
111	Uffici, agenzie, studi professionali	1,56248	2,37210
112	Banche ed istituti di eredito	0,62705	0,95837
113	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,44941	2,20062
114	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,85031	2,81603
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,85320	1,29751
116	Banchi di mercato beni durevoli	1,12047	1,69572
117	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,52137	2,30922
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,05879	1,61569
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,44941	2,20062
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94571	1,14318
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,12047	1,69762
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,57438	5,23005
123	Mense, birrerie, hamburgerie	7,84326	7,57928
124	Bar, caffè, pasticceria	4,07068	4,94425
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,83714	4,31932
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,68295	4,07734
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,89015	8,95491
128	Ipermercati di generi misti	2,81658	4,27740
129	Banchi di mercato genere alimentari	7,11341	5,46821
130	Discoteche, night-club	1,96338	2,98751

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, che verrà automaticamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2021.

Preso atto che al fine di consentire agli uffici tempi di consegna delle bollette della tassa rifiuti congrui, si ritiene opportuno fissare 3 rate con scadenza 31/08 – 31/10 e 31/12/2022 con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31/10/2022.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rispettivamente convertiti con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 27/12/2018.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e riportato in calce alla presente.

*Sentita la relazione del Sindaco che si sofferma sul positivo risultato raggiunto con il sistema di raccolta rifiuti mediante isole ecologiche seminterrate. Tale sistema ha consentito di addivenire ad un ulteriore riduzione dei costi del servizio e quindi della tariffa a carico dei contribuenti di circa il 5% rispetto a quella dello scorso anno.*

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	8
Votanti	8
Astenuti	=
Voti favorevoli	8
Voti contrari	=

#### DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI come meglio dettagliate nelle tabelle in premessa dando atto che le stesse in caso di proroga dei termini al 31/05/2022 potranno essere oggetto di revisione da adottarsi con successiva deliberazione consiliare.
3. Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27.10.2020, e che tale quota verrà riversata nelle casse della Città Metropolitana di Torino nei termini stabiliti dalla stessa e con le modalità stabilite per legge.
4. Di adottare le seguenti scadenze di versamento della tassa rifiuti per l'anno 2022:  
prima rata entro il 31.08.2022;  
seconda rata o rata unica entro il 31.10.2022;  
terza rata entro il 31.12.2022.
5. Di stabilire che:  
in caso di mancato slittamento dei termini di approvazione delle tariffe ed eventuale revisione delle stesse entro il 31/05/2022, ai fini della riscossione del tributo, viene dato mandato al responsabile del servizio di predisporre l'elenco e gli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti in tempo utile per le scadenze delle rate previste con emissione degli avvisi con il sistema pagoPA;  
gli avvisi di pagamento dovranno contenere l'importo dovuto distintamente per la componente tributo sui rifiuti ed tributo Tefa, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, nonché tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
6. Di provvedere, salvo successive rettifiche, ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rispettivamente convertiti con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ruella Silvia

Rosta, lì 14/04/2022



**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to : DOMENICO MORABITO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/05/2022 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata:

Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 02/05/2022

Firmato digitalmente

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 02/05/2022

Firmato digitalmente

---

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva in data .....

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, .....

.....